

FONDAV

Fondo Pensione Complementare Personale
Navigante di Cabina
Sede Legale Viale A. Marchetti, 111 – 00148 Roma

STATUTO

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2006

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente
- Art. 23 - Responsabile del Fondo
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 bis - Controllo contabile

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 27 - Incarichi di gestione
- Art. 28 - Banca depositaria
- Art. 29 - Conflitti di interesse
- Art. 30 - Gestione amministrativa
- Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 33 - Modalità di adesione
- Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art. 35 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38 - Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito il "Fondo Pensione Complementare Personale Navigante di Cabina", in forma abbreviata "FONDAV" di seguito denominato "Fondo" in attuazione dell'accordo, stipulato in data 16.11.1998 tra le associazioni professionali e organizzazioni sindacali ANPAV, FILT CIGL, FIT CISL - Comparto Volo, SULTA, UGL Trasporti e UIL Trasporti e dal Gruppo – ALITALIA (di seguito denominato "fonte istitutiva").

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.

3. Il Fondo ha sede in ROMA

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti alle categorie di assistente di volo, addetto ai servizi complementari di bordo, di cui all'articolo 1 della legge 480/88, dipendenti dalle società del Gruppo Alitalia.

2. Possono essere, altresì, destinatari delle prestazioni del Fondo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, i lavoratori appartenenti alle categorie del personale di volo, di cui all'articolo 1 della legge 480/88, dipendenti dalle Società indicate nel medesimo articolo. L'adesione dei suddetti lavoratori è condizionata alla sottoscrizione di specifiche fonti istitutive, comportanti l'integrale accettazione delle norme statutarie del Fondo, fatte salve le eventuali specifiche prerogative (tempi di adesione, contribuzione, ecc.). Almeno una delle parti che ha sottoscritto la fonte istitutiva del Fondo deve, inoltre, costituire soggetto firmatario dell'accordo riguardante l'ulteriore gruppo di destinatari.

3. Sono definiti "percettori delle prestazioni" i soggetti che percepiscono le prestazioni erogate dal Fondo.

4. Sono aderenti al Fondo i destinatari che hanno sottoscritto la domanda di adesione.

5. Sono altresì aderenti coloro che hanno aderito al Fondo con conferimento tacito del TFR come previsto dal D. Lgs. n. 252/2005 art. 8 comma 7.

6. I percettori delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo mantengono la qualifica di aderenti al Fondo.

7. Sono associate al Fondo le Società che abbiano alle loro dipendenze lavoratori aderenti al Fondo.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 4 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.

2. E' inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno. Il trasferimento tra linee di investimento non deve comportare oneri a carico dell'aderente.

4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una quota di iscrizione “una tantum” da versare all'atto dell'adesione, destinata alla copertura degli oneri amministrativi. Tale quota è di 10.33 € di cui 5,16 € a carico delle aziende e 5.16 € a carico del lavoratore;
- b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1) **direttamente a carico dell'aderente:** in cifra fissa, una parte dei contributi, denominata quota associativa, non viene accreditata sulle posizioni individuali degli iscritti ma è destinata, al pari della quota di iscrizione, alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo. La misura della quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
 - b.2) **indirettamente a carico dell'aderente:** gli oneri relativi alla gestione finanziaria e ai servizi resi dalla Banca Depositaria in percentuale del patrimonio del singolo comparto.
- c) **Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.**

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. A tali contributi non si applicano le norme relative agli obblighi di contribuzione ed alle penalità.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 6 -bis Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (aspettative, permessi ed altre assenze), la contribuzione a carico dell'Azienda e dell'aderente è commisurata al trattamento retributivo previsto dal CCNL e dalle vigenti disposizioni di legge, effettivamente corrisposto. Il Consiglio di Amministrazione disciplina le diverse fattispecie e le relative modalità di versamento delle contribuzioni.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a e b1, e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo

considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o

più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- Assemblea dei Delegati;
- Consiglio di amministrazione;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Collegio dei Sindaci.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 48 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 24 in rappresentanza dei lavoratori, 24 in rappresentanza delle aziende associate, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente statuto.

In caso di adesione dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 2, il numero dei componenti dell'Assemblea sarà elevato pariteticamente in rappresentanza dei lavoratori e delle Aziende in misura corrispondente a:

- numero 2 membri se l'Azienda esprime almeno 50 dipendenti aderenti, di cui all'articolo 5, comma 3;
- numero 4 membri se l'Azienda esprime oltre 100 dipendenti aderenti di cui all'articolo 5, comma 3.

La variazione del numero dei componenti l'Assemblea avverrà attraverso una formale modifica di quanto previsto dal presente articolo, così come stabilito nel successivo art. 36 (modifiche dello statuto).

1. bis Hanno diritto di eleggere i Delegati tutti gli aderenti al Fondo alla data di convocazione delle elezioni. Possono essere eletti tutti coloro che al momento della elezione sono aderenti al Fondo, anche se già eletti in precedenza. L'elezione dei Delegati degli aderenti, di cui al secondo capoverso del precedente comma 1, avverrà successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo ed in concomitanza con le elezioni dell'Assemblea secondo le modalità fissate nel Regolamento elettorale. La perdita della qualifica di aderente costituisce causa di decadenza dall'incarico di Delegato nell'Assemblea.

2. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- approva il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, come individuati elettivamente ai sensi del successivo articolo 18, e determina l'eventuale emolumento di tutti i membri, del Presidente e del Vicepresidente;
- nomina i componenti del Collegio dei Sindaci determinandone l'eventuale emolumento;

- su proposta del Consiglio nomina la Società cui conferire l'incarico della revisione e della certificazione del bilancio;
 - in occasione dell'approvazione del bilancio, delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione circa l'affidamento dell'incarico di cui all'art. 2409 bis del codice civile.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
- approva le modifiche dello Statuto salvo quanto previsto dal 2° comma del successivo art. 36 (Modifica dello statuto);
 - approva le modifiche del Regolamento elettorale;
 - approva, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Delegati, lo scioglimento del Fondo;
 - promuove le azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
 - delibera in merito alla esclusione degli aderenti;
 - provvede alla revoca degli Amministratori;
 - dispone modifiche al numero delle linee di investimento o alla definizione di ciascuna delle linee.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero dal Presidente del Collegio dei Sindaci nel caso previsto dall'articolo 25 comma 4-bis. mediante comunicazione contenente il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviare mediante raccomandata, ovvero telefax, telegramma o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, ai membri dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, almeno venti giorni prima della riunione. E' ammessa la convocazione di urgenza da inviare almeno sette giorni prima della riunione. I membri del Collegio dei Sindaci, partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto. I membri del Consiglio di Amministrazione partecipano all'Assemblea senza diritto al voto, salvo che siano membri della stessa; in questo caso si astengono nelle deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e l'azione di responsabilità nei loro confronti.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati.
3. bis L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riunisce presso la sede legale del FONDO. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, dal vice Presidente coadiuvato da un segretario, nominato, di volta in volta, dal Presidente tra i Delegati. Il Presidente, constata la regolarità della convocazione e dello svolgimento dell'Assemblea.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un segretario nominato, di volta in volta, dal Presidente tra i Delegati ed è sottoscritto dal Presidente.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione è prevista la presentazione, separatamente nell'ambito delle due componenti, di liste contenenti 10 candidati, scelti anche tra i non aderenti. Nel caso di presentazione di più liste risultano eletti membri del Consiglio i primi cinque candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora una o più delle altre liste presentate ottenga almeno il venti per cento dei voti, il 6° membro sarà identificato nel primo candidato della lista che ha ottenuto il numero di consensi immediatamente inferiore a quello della suddetta lista maggioritaria. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum del 20% sono eletti membri del Consiglio i primi 6 candidati della lista maggioritaria. In caso di presentazione di una sola lista sono eletti membri del Consiglio i primi 6 candidati della stessa. In caso di presentazione di due liste che ottengono il medesimo numero di preferenze risultano eletti i primi 3 candidati delle due liste. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene entro un mese dall'elezione dell'Assemblea dei Delegati la quale procede alla loro nomina secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1.

2. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
4. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra ad esso il primo non eletto della lista di appartenenza del Consigliere cessato.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere

tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

1.bis Il Consiglio, secondo quanto stabilito all'articolo 22, nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente e può delegare ad uno o più dei suoi membri, compiti e funzioni specifiche, nonché nominare procuratori su determinati atti o categorie di atti.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione, in via indicativa e non esaustiva, con le maggioranze previste al successivo art. 21, comma 3:

- istituisce le dipendenze del Fondo;
- assume il personale fissandone qualifiche e competenze;
- predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo;
- conferisce incarichi a professionisti e collaboratori del Fondo;
- cura la tenuta delle scritture contabili, in conformità a quanto prescritto dall'Autorità di vigilanza e l'esecuzione degli adempimenti amministrativi, civilistici e tributari, verificando l'operato dei soggetti a cui gli stessi sono stati affidati;
- attua principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, in particolare con riferimento all'andamento amministrativo e finanziario della gestione del Fondo, in conformità a quanto stabilito dall'Autorità di vigilanza;
- decide in merito alle domande di riscatto e di trasferimento, di liquidazione delle prestazioni ed in generale in merito a tutto quanto attiene ai rapporti tra Fondo ed aderenti, ivi comprese le misure da adottare in caso di inadempimenti di questi;
- sottopone alle autorità competenti tutti gli atti per i quali siano necessarie autorizzazioni, comunica gli atti e la documentazione richiesta e adempie, senza ritardo alcuno, all'obbligo di comunicare all'Autorità di vigilanza l'insorgere di vicende in grado di incidere negativamente sull'equilibrio e sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio. In tale caso, convoca l'Assemblea e sottopone quanto comunicato all'Autorità di vigilanza.

2. bis il Consiglio di amministrazione con le maggioranze previste al successivo art. 21, comma 3 inoltre:

- a. nomina il Presidente ed il Vicepresidente;
- b. determina gli indirizzi generali di organizzazione e gestione del Fondo;
- c. decide, sulla base degli indirizzi generali di gestione e delle linee di investimento, in merito alla scelta degli investimenti finanziari ed alla ripartizione del rischio, indirizzando l'operato dei gestori finanziari del Fondo;
- d. approva le convenzioni con il gestore amministrativo, i gestori finanziari e con la Banca Depositaria, nonché le modifiche alle stesse;
- e. definisce le modalità ed i termini per l'erogazione della prestazione e per la stipula delle convenzioni con le imprese di assicurazione, tenendo anche conto dell'esigenza di superare le diversità di trattamento attualmente in essere tra i lavoratori e le lavoratrici;
- e.bis può stipulare convenzioni con una o più imprese di assicurazione, anche diverse da quelle indicate all'articolo 11, comma 1, per l'erogazione, secondo criteri assicurativi, di prestazioni di invalidità e premorienza agli aderenti che ne facciano richiesta. La scelta delle imprese di assicurazione avverrà tenendo conto delle modalità previste dall'art. 71, comma 3, della L. 144/99 con il quale è stato stabilito che la richiesta di offerta contrattuale deve essere pubblicata su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale disciplinando le modalità ed i termini per la richiesta delle prestazioni da parte degli aderenti, prevedendo in ogni caso che i costi delle stesse siano posti a carico dei richiedenti.

- f. provvede ad adeguare il presente Statuto in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge di fonti secondarie, delle fonti istitutive, nell'ambito delle prerogative che la legge attribuisce alle fonti stesse, nonché di istruzioni dell'Autorità di Vigilanza portando dette modifiche a conoscenza dell'Assemblea nella prima riunione utile a seguito dell'approvazione delle stesse da parte dell'Autorità di Vigilanza. Sottopone all'Assemblea ogni altra modifica dello Statuto che ritiene necessario adottare;
- g. propone all'Assemblea dei Delegati, nei casi previsti, la liquidazione del Fondo;
- h. autorizza le richieste di adesione di cui all'articolo 5, comma 2, del presente Statuto;
- i. propone la Società di revisione per la certificazione dei bilanci del Fondo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Per la validità delle delibere relative ai punti c) e d) è necessaria la presenza di almeno due membri in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) o b), del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 14.1.1997, n. 211 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui uno in rappresentanza degli aderenti ed uno in rappresentanza delle Aziende associate.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente presso la sede del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del Presidente o, ovvero nel caso previsto dall'articolo 25 comma 4-bis, dal Presidente del Collegio dei Sindaci.

1.bis Il Consiglio è convocato mediante comunicazione ai Consiglieri ed ai membri del Collegio dei Sindaci, contenente il luogo, il giorno, l'ora della riunione, da inviarsi per lettera raccomandata, ovvero mediante telefax, telegramma od altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, almeno cinque giorni prima; nei casi di urgenza la convocazione deve essere inviata due giorni prima della data fissata per la riunione. Non sono ammesse deleghe.

2. Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte l'anno.

3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza dei due terzi dei suoi membri e delibera, nel caso di discussione degli argomenti di cui all'art. 20, comma 2, a maggioranza assoluta dei presenti; nel caso di discussione degli argomenti di cui all'art. 20, comma 3, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3.bis Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio.

3.ter Le adunanze del Consiglio possono tenersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale.

4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, che è conservato tra gli atti del Fondo.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1°

comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - sovrintende al funzionamento del Consiglio;
 - convoca e presiede le riunioni;
 - provvede all'esecuzione delle delibere;
 - cura i rapporti con l'Autorità di vigilanza salvo specifiche deleghe del Consiglio ad altri membri;
 - convoca l'Assemblea dei Delegati;
 - trasmette alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva con allegata una nota descrivente l'innovazione stessa;
 - svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto o che gli venga affidato dal Consiglio;
 - nomina legali o procuratori alle liti.
4. In caso di impedimento del Presidente, per qualunque causa, anche temporanea, il Vicepresidente, esercita i suoi poteri e le sue funzioni.
- 4.bis In caso di decadenza dal mandato, per qualunque causa, il Consiglio provvede alla nomina del nuovo Presidente o Vicepresidente, nell'ambito della componente di appartenenza, per il periodo mancante alla scadenza della carica.

Art. 23 – Responsabile del Fondo

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
 - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;

7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. Per l'elezione del Collegio dei Sindaci, si procede presentando separatamente nell'ambito delle due componenti, liste contenenti 3 candidati. Risultano eletti membri effettivi del Collegio i primi due candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora una o più delle altre liste presentate ottenga almeno il venti per cento dei voti, il terzo membro, con qualifica di supplente, sarà identificato nel primo candidato della lista che ha ottenuto il numero di consensi immediatamente inferiore a quello della suddetta lista maggioritaria. In caso di presentazione di una sola lista sono eletti membri del Collegio i primi tre candidati della stessa. In caso di presentazione di due liste che ottengano il medesimo numero di preferenze, risulta eletto come membro effettivo il primo candidato di ciascuna delle due liste. In tale ipotesi il terzo membro con qualifica di supplente sarà identificato, fra i primi non eletti, nel candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Registro Nazionale dei Revisori Contabili; Non possono essere eletti membri del Collegio dei Sindaci i componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati ed i dipendenti del Fondo o di altri fondi di previdenza obbligatoria o complementare.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.

6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente

8.bis Il Presidente del Collegio dei Sindaci è eletto tra i membri nominati in rappresentanza dei soggetti che non esprimono in quel momento il Presidente del Consiglio di Amministrazione e sovrintende all'attività dell'organo, cura i rapporti con gli altri organi e l'Autorità di vigilanza e presiede le riunioni del Collegio.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci non è attribuita la funzione di controllo contabile.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
4. bis Il Collegio dei Sindaci inoltre:
 - convoca l'Assemblea dei Delegati, in caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su domanda di 1/10 dei componenti dell'Assemblea stessa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello Statuto;
 - convoca il Consiglio di Amministrazione in caso di inerzia del Presidente o del Vicepresidente, in caso di accertamento di gravi irregolarità che possono incidere sull'equilibrio economico e finanziario del FONDO, dandone preventiva comunicazione all'Autorità di vigilanza;
 - convoca il Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia dello stesso, l'Assemblea, in caso di accertamento di gravi irregolarità che possono incidere sull'equilibrio economico e finanziario del FONDO, dandone preventiva comunicazione all'Autorità di vigilanza.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni.
2. Le convocazioni sono fatte mediante comunicazione ai membri, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione, da inviarsi per lettera raccomandata, ovvero mediante telefax, telegramma od altra comunicazione con ricezione documentabile, almeno cinque giorni prima; nei casi di urgenza l'invio dovrà avvenire almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione. Non sono ammesse deleghe.

Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
4. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
5. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
6. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
7. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

Articolo 26 bis - Controllo contabile

1. L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio, delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione circa l'affidamento dell'incarico di cui all'art. 2409 bis del codice civile. L'incarico dura tre esercizi e può essere rinnovato sino a due volte.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
- 2.bis Il diritto di voto connesso ai valori nei quali sono investite le risorse del Fondo è eventualmente esercitato dal Fondo stesso in base a determinazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

5. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella del revisore o della società incaricata del controllo contabile.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e del revisore o della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

REGOLAMENTO ELETTORALE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEL PERSONALE NAVIGANTE DI CABINA - FONDAV

A) ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA

1. Indizioni delle elezioni

Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per l'elezione dei Delegati dei lavoratori per la nuova Assemblea, informando le Associazioni Professionali ed Organizzazioni Sindacali e tutti gli aderenti, anche per via telematica a mezzo reti alle quali risultano connessi gli aderenti, ed invitando gli interessati a presentare le liste elettorali, entro il termine di un mese dalla ricezione della comunicazione.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda agli adempimenti nei termini indicati, le Associazioni Professionali ed Organizzazioni Sindacali procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2. Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di voto e possono essere eletti tutti gli aderenti al FONDO alla data di convocazione delle elezioni, che siano in regola con i versamenti della contribuzione.

3. Liste elettorali

I Delegati dei lavoratori nell'Assemblea sono eletti con il sistema del voto di lista.

Concorrono alle elezioni:

- le liste presentate dalle Associazioni Professionali ed Organizzazioni Sindacali degli Assistenti di Volo;
- le liste sottoscritte da almeno trecento aderenti facenti parte dell'elettorato attivo.

Ciascuna lista sarà composta da un numero di candidati pari ai membri da eleggere. I candidati non possono essere presenti in più di una lista.

Le liste devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione almeno un mese prima della data delle elezioni e sono affisse presso la sede del FONDO almeno venti giorni prima della medesima data.

4. votazione e scrutini

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla distribuzione delle schede elettorali, sottoscritte dal Presidente, recanti le liste elettorali.

Il voto è segreto e non delegabile ed è espresso mediante consegna della scheda elettorale presso la sede del FONDO, nell'orario e con le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ovvero anche per corrispondenza.

Il Consiglio di Amministrazione, trascorsi quarantacinque giorni dall'invio delle schede elettorali, procede allo scrutinio delle schede pervenute entro tale termine e comunica i risultati, anche per via telematica, a tutti gli aderenti.

Ogni aderente dispone di un voto che può essere attribuito esclusivamente alla lista e non ai singoli candidati.

I voti ottenuti da ciascuna lista vengono successivamente divisi per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, per sei, e così fino al numero dei componenti le diverse liste; i quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista nell'ordine progressivo previsto, in una unica graduatoria decrescente.

Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati come sopra determinati.

In caso di dimissioni o decadenza dalla carica, per qualunque causa, di un candidato eletto subentra allo stesso il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

B) ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE AZIENDE PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA

1. Indizione delle elezioni

Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'avvio della procedura per l'elezione dei Delegati dei lavoratori, avvia la procedura per l'elezione dei Delegati delle aziende per la nuova Assemblea, informando le aziende, anche per via telematica a mezzo reti alle quali risultano connesse tutte le imprese ed invitandole a presentare le liste elettorali, entro il termine di un mese dalla ricezione della comunicazione.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda agli adempimenti nei termini indicati, le aziende procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

Liste elettorali

Le aziende di cui al precedente punto 1 formano le liste elettorali composte da un numero di candidati pari ai membri da eleggere. I candidati non possono essere presenti in più di una lista.

3. votazione e scrutini

Il Consiglio di Amministrazione provvede a distribuire alle aziende le schede elettorali.

Le aziende che hanno ricevuto la scheda possono procedere alla votazione in uno dei giorni indicati e con le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, trascorsi quarantacinque giorni dall'invio delle schede elettorali, procede allo scrutinio delle schede pervenute entro tale termine e comunica i risultati, anche per via telematica, a tutte le imprese.

Le aziende dispongono di un voto ogni cinquanta dipendenti, di cui all'Art.5, punto 1, dello Statuto del FONDO, o frazione di cinquanta, che possono essere attribuiti esclusivamente alla lista e non ai singoli candidati.

Ai fini della determinazione del numero di voti spettanti a ciascuna Azienda viene considerato il personale appartenente alle categorie di riferimento, risultante nell'organico delle medesime alla data del 1° gennaio dell'anno in cui vengono svolte le elezioni; ogni Azienda ha comunque diritto ad almeno un voto.

I voti ottenuti da ciascuna lista vengono successivamente divisi per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, per sei, e così fino al numero dei componenti le diverse liste; i quozienti

così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista nell'ordine progressivo previsto, in una unica graduatoria decrescente.

Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati come sopra determinati.

In caso di dimissioni o decadenza dalla carica, per qualunque causa, di un candidato eletto, subentra allo stesso il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

C) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE

Il presente Regolamento elettorale può essere modificato dall'Assemblea dei Delegati secondo quanto stabilito dall'articolo 16 dello Statuto del FONDO.